

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUZZATTO, LATTANZI, MAZZOLA, ALINI, CACCIATORE, GRANZOTTO

Presentata il 27 marzo 1969

Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra dipendenti dello Stato o enti equiparati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole avere il fine di dare concretezza alla attesa, legittima ma finora vana, di tutti quei lavoratori ai quali le vicende della guerra hanno apportato un consistente danno, manifestatosi come pregiudizio alla loro attività professionale. Siano stati essi combattenti o partigiani, siano essi mutilati o invalidi di guerra, vittime civili, orfani o vedove di guerra, tutti hanno dovuto subire situazioni che non hanno concorso a determinare, dalle quali sono stati e sono posti in condizioni di svantaggio rispetto ad altri: tale svantaggio si manifesta in modo particolare nel più tardo raggiungimento delle condizioni per ottenere il collocamento a riposo e, nel contempo, nel più rapido logorio delle energie fisiche e lavorative in conseguenza di danni fisici subiti nelle condizioni del loro essere in zone di guerra o in campi di prigionia o di internamento, oppure per l'aver subito menomazioni fisiche atte a diminuire la capacità lavorativa, ovvero l'aver dovuto sopportare specifiche situazioni di disagio

morale ed economico in conseguenza della perdita di congiunti per le vicende indicate.

Il considerare tali situazioni, onde recepirne le conseguenze di carattere professionale ed economico, significa fare applicazione di un criterio riparatore e redistributivo, caratterizzante un ordinamento aperto alla socialità e valutante con mezzi appropriati le condizioni di partenza di ciascun cittadino nel suo essere ed operare nell'ambito della comunità. La giusta esigenza ha formato oggetto di plurime iniziative parlamentari nelle passate legislature, in particolare nella quarta, senza peraltro che alcuna di esse sia giunta a perfezione legislativa, suscitando per tal modo ancor più ansiosa attesa negli interessati, ai quali non appare lecito debba ancora protrarsi l'attuale situazione.

La presente proposta di legge si propone, in relazione agli scopi sopradetti, l'effetto di rendere conveniente, senza stabilire favoritismi ma applicando concetti di giustizia, sotto il profilo economico, l'esodo volontario degli interessati dalle amministrazioni da cui di-

pendono; e di attribuire a tutti i dipendenti sopraindicati un equo adeguamento del trattamento di quiescenza, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa vengano a cessare dal servizio. Hanno tale fondamento gli articoli 1 e 2 della proposta. L'articolo 1 ha motivazione specifica nel fatto che il trattamento economico di pensione è di molto inferiore al trattamento complessivo di servizio attivo. In altri termini, durante il periodo di anzianità convenzionale, col quale viene anticipato

il collocamento a riposo, il lavoratore fruirebbe, per pensione, di un trattamento economico inferiore a quello che fruirebbe, per stipendio e competenze accessorie, se rimanesse in servizio. Da ciò la correlazione dell'articolo 1 con il successivo articolo 2.

Il fabbisogno finanziario, conseguente alla presente proposta, risulta essere di entità del tutto modesta, per cui certamente sufficienti sono le indicazioni relative contenute nell'articolo 4 della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e i dipendenti degli enti di diritto pubblico e parastatali, nonché degli enti autarchici territoriali e delle aziende municipalizzate, che rivestono la qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, qualunque sia la loro anzianità di servizio attivo, possono chiedere, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere collocati a riposo.

All'atto del collocamento a riposo, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita, ai dipendenti di cui al precedente comma, viene attribuito uno scatto biennale di stipendio per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei, trascorso in reparti operanti in zona di guerra o in prigionia o in internamento, con un minimo in ogni caso di tre scatti biennali per tutte le categorie indicate nel primo comma.

ART. 2.

Ai dipendenti indicati nell'articolo che precede, quando cessino dal servizio per qualunque causa e in ogni tempo, viene attribuita, a completamento dell'anzianità di servizio attivo e agli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, una anzianità convenzionale di anni sette, e se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra di anni dieci.

ART. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge sono attribuiti senza pregiudizio di quelli già disposti dalle amministrazioni interessate in favore del personale dipendente.

ART. 4.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti per il personale iscritto o da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni e aziende di Stato interessate, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249.